



A tutte le aziende sottoposte al Contratto
Collettivo di Lavoro per il commercio al
dettaglio del Cantone Ticino

Lamone, 10 settembre 2021

Lavoro supplementare e lavoro straordinario

Gentili Signore,
Egregi Signori,

l'art. 20 del CCL contiene un errore di forma, risulta errata la specificazione di ore supplementari o ore straordinarie.

Per meglio chiarire, vi informiamo che, conformemente all'art. 16 CCL, la durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali.

Le ore tra le 42 e le 45 settimanali sono da considerare lavoro supplementare, mentre tutto quello che eccede le 45 ore settimanali viene considerato lavoro straordinario.

Lavoro supplementare

Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero senza supplemento (1 ora supplementare equivale ad 1 ora di recupero). Se il recupero in tempo libero non è fattibile entro il mese di marzo dell'anno successivo in cui si sono svolte le ore supplementari, l'azienda è tenuta al pagamento, riconoscendo un supplemento salariale del 25 %.

Lavoro straordinario

Le ore straordinarie possono essere compensate in tempo libero, nei termini già stabiliti per le ore supplementari, ma anche se recuperate in tempo libero queste ore danno diritto al supplemento salariale del 25 %, che deve essere retribuito nel mese successivo in cui sono state svolte le ore.

In conformità alla dottrina e alla giurisprudenza del Tribunale Federale, se non altrimenti disposto dal contratto collettivo, il lavoro straordinario è retribuito aggiungendo un'indennità del 25% alla somma del salario di base e tredicesima mensilità (8.33 %), senza quindi considerare le indennità per giorni festivi e di vacanza.

Esempio

Venditore non qualificato, svolge 50 ore di lavoro nella prima settimana del mese di agosto, accumulando quindi 3 ore supplementari e 5 ore straordinarie.

Esempio di calcolo ore straordinarie

salario orario di base	CHF	17.54
quota parte 13.ma (8.33%)	CHF	<u>1.46</u>
Totale	CHF	19.00
Indennità straordinario 25 %	CHF	4.75
Totale	CHF	23.75

D'intesa con il datore di lavoro, le 3 ore supplementari potranno essere compensate in tempo libero, entro il 31 marzo dell'anno successivo oppure retribuite senza supplemento.

Se, d'intesa con il datore di lavoro, le ore straordinarie saranno compensate in tempo libero, nel mese di settembre il collaboratore riceverà il versamento di CHF 31.05 quale indennità (CHF 1.46 tredicesima + CHF 4.75 straordinario * 5 ore) e usufruirà, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di 5 ore di riposo compensativo.

Altrimenti, determinato il pagamento del lavoro straordinario senza compensazione, nel mese di settembre riceverà il versamento di CHF 118.75 (CHF 23.75 * 5 ore).

Petra Capelli, Segretario

